

---

**CAMERA DEI DEPUTATI****SEGRETARIATO GENERALE  
COMMISSIONI PERMANENTI**

---

**BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI****FINANZE E TESORO (IV)**

**Venerdì 27 gennaio 1950.** — *Presidenza del Vicepresidente PETRILLI.*  
— Si esamina il disegno di legge (n. 879): « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1948, n. 1463, relativo alla prelevazione di lire 7.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1948-49 ». Riferisce l'onorevole Arcaini. La Commissione delibera, all'unanimità, di chiedere al Presidente della Camera di deferire l'esame del provvedimento alla Commissione stessa in sede legislativa.

Si prosegue l'esame del disegno di legge (n. 992): « Miglioramenti economici ai dipendenti statali » (Approvato dal Senato). Avendo il relatore onorevole Sullo chiesto di essere esonerato dall'incarico, la Commissione delibera di rinviare l'esame del provvedimento stesso.

Si esamina, quindi, la proposta di legge del Senatore Bitossi (n. 585): « Proroga al 30 giugno 1951 del termine biennale previsto dall'articolo 12 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, nel caso che esso sia scaduto dopo il 30 giugno 1943 o venga a scadere prima del 30 giugno 1951 ». (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato). Riferisce l'onorevole Scoca. La Commissione delibera, all'unanimità, di chiedere al Presidente della Camera di deferire l'esame del provvedimento alla Commissione stessa in sede legislativa.

Sulla proposta di legge dell'onorevole Rapelli ed altri (n. 828): « Indennità di buonuscita per i maestri elementari », riferisce l'onorevole Ponti. Poiché lo stesso proponente onorevole Rapelli chiede il rinvio della discussione, la Commissione delibera in conformità.

In relazione alla proposta di legge del Senatore Pallastrelli ed altri (n. 963): « Firma dei tipi di frazionamento catastale » (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato), la Commissione delibera, all'unanimità, sentito il parere del relatore Arcangeli, di chiedere al Presidente della Camera di deferire l'esame del provvedimento alla Commissione stessa in sede legislativa.

Si esamina, poi, la proposta di legge del deputato Bellavista (n. 685): « Modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 166, recante disposizioni per il personale della Magistratura » (Parere alla III Commissione). Riferisce l'onorevole Costa il quale, facendo suo il parere dato dal Ministro del tesoro, esprime parere sfavorevole all'approvazione del provvedimento. La Commissione delibera in conformità.

Sulla proposta di legge del deputato Sullo (n. 869): « Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947 n. 1596, relativo all'acquedotto dell'Alta Irpinia » (parere alla VII Commissione permanente), riferisce l'onorevole Troisi, il quale propone di rinviare l'esame di tale proposta essendo in corso di studio altre soluzioni tecniche, relative all'acquedotto sopra indicato. La Commissione decide in conformità.

**Sabato 28 gennaio 1950.** — *Presidenza del decano onorevole Costa.*  
— Si esamina la proposta di legge del deputato Miceli ed altri (n. 932): « Norme per la concessione delle pertinenze idrauliche demaniali ». Riferisce l'onorevole Pecoraro ed interloquiscono, oltre al Presidente Costa ed al proponente Miceli, i deputati Castelli Avolio, Corbino, Cavallari e Tudisco. Su proposta del relatore, la Commissione decide, a maggioranza di rinviare ad altra seduta il provvedimento, per ascoltare in proposito il Governo.

La Commissione prende in esame, successivamente, per il parere alla IX Commissione permanente, la proposta di legge del deputato Monticelli ed altri (n. 495): « Autorizzazione della spesa di lire 100.000.000 per il finanziamento della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, con speciale riguardo al settore vitivinicolo ». Riferisce l'onorevole Pecoraro ed interloquiscono, oltre al Presidente Costa, i deputati Turnaturi, Troisi e Miceli. La Commissione decide di rinviare ad altra seduta il provvedimento, dando incarico al relatore di compiere ulteriori accertamenti.

### GIUSTIZIA (III)

**Venerdì 27 gennaio 1950.** — *Presidenza del deputato FUMAGALLI*  
— Dopo relazione dell'onorevole Ferrandi, la Commissione approva disegno di legge (n. 745): « Disposizioni per l'alienazione di navi mercantili a stranieri » (già approvato dal Senato).

La Commissione prende quindi in esame la proposta di legge (n. 300) dei deputati Capalozza ed altri: « Annullamento delle sentenze pronunciate dal cessato tribunale speciale fascista ». La Commissione, accogliendo un ordine del giorno Concetti, decide di demandare alla Presidenza la nomina di una Sottocommissione di cinque membri per un più approfondito esame della materia. A comporre detta Commissione sono designati i deputati Capalozza, Ferrandi, Bucciarelli Ducci, Concetti e Fietta.

Si riprende successivamente in esame la proposta di legge (n. 913) dei deputati Preti ed altri: « Sospensione degli sfratti per le case di abitazione nel comune di Roma durante l'Anno Santo ». La Commissione, confermando una precedente decisione, approva la proposta Concetti di sospendere ogni esame in proposito fino a che il Senato, presso il quale è in corso di approvazione il disegno di legge concernente in modo organico tutta la materia, non ne abbia ultimata la trattazione.

La proposta di legge (n. 659) dei deputati Pino ed altri: « Unificazione del limite di età per la concessione della autorizzazione a contrarre matrimonio per gli agenti di custodia delle carceri » è rinviata ad una successiva riunione, per l'assenza del primo proponente, nominandosi relatore il deputato Capalozza.

Alla discussione prendono parte, oltre al Presidente, i deputati Ferrandi, Capalozza, Bucciarelli Ducci, Fietta, Concetti, Gullo, Liguori e Giuntoli Grazia.

## LAVORO (XI)

**Giovedì 26 gennaio 1950.** — *Presidenza del Presidente RAPELLI.* — La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge (n. 37): « Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri ».

L'articolo 12 è approvato con un emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Venegoni, con il quale si stabilisce che il computo del periodo di assenza obbligatoria deve valere oltre che per l'anzianità di servizio, come stabilito dal testo ministeriale, anche « ai fini della tredicesima mensilità e delle ferie ». Gli articoli 13 e 14 sono approvati senza emendamenti nel testo ministeriale. L'articolo 15 rimane invariato negli ultimi tre commi, mentre la prima parte, a seguito di emendamenti proposti dall'onorevole Fassina e dalla onorevole Federici Agamben Maria, relatrice, risulta così formulato:

« Fermi restando i migliori trattamenti previsti da disposizioni di legge, regolamenti ed accordi salariali, le lavoratrici di cui all'articolo 1 della presente legge hanno diritto ad una indennità giornaliera pari al cento per cento della retribuzione per tutto il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4, 5 e 6 della presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.

Le indennità di cui al precedente comma sono corrisposte:

a) dalle competenti gestioni degli Istituti assicurativi presso cui le lavoratrici sono assicurate contro le malattie;

b) dall'apposita gestione istituita presso l'I. N. A. M. per le addette ai servizi domestici ».

L'articolo 16, nella prima parte, sulla base di emendamenti proposti dall'onorevole Fassina e dall'onorevole Federici Agamben Maria risulta formulato come segue:

« Agli effetti della determinazione della misura delle indennità previste dall'articolo precedente si intende per retribuzione:

a) per quanto riguarda le operaie la regolare retribuzione giornaliera — paga di fatto — per otto ore, compresa la media di cottimo calcolata sull'ultimo periodo di paga precedente all'inizio dell'assenza; per quanto riguarda le lavoratrici agricole, la regolare retribuzione giornaliera di otto ore calcolata sui contratti di lavoro delle singole categorie cui le lavoratrici appartengono; per quanto riguarda le lavoranti a domicilio per conto di terzi, la retribuzione media convenzionale calcolata sul contratto di lavoro di categoria e in mancanza di esso ragguagliata a quella delle categorie similari; per quanto riguarda le addette ai servizi domestici, la retribuzione media locale accertata attraverso l'Ispettorato del lavoro ».

Gli altri due commi dell'articolo 16 rimangono invariati nel testo ministeriale.

L'articolo 17 è approvato nel testo ministeriale e così pure l'articolo 19. Sono soppressi gli articoli 18, 20 e 21.

Interloquiscono, oltre al Presidente ed alla relatrice onorevole Federici Agamben Maria, i deputati Titomanlio Vittoria, Morelli, Bartole, Venegoni, Fassina, Repossi, Martini Fanoli Gina, Cucchi, Cimenti, Rossi Maria Maddalena, Lizzadri, Biasutti, Valsecchi.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Venerdì 27 gennaio 1950.** — *Presidenza del Presidente RAPELLI.* —

La Commissione esamina il disegno di legge (n. 1010): « Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera relativa alle assicurazioni sociali ed atto finale firmati a Berna il 4 aprile 1949 ».

L'onorevole Repossi, relatore, illustra il disegno di legge e ne propone l'approvazione. Interloquiscono i deputati Venegoni, Bartole e Ceccherini ai quali risponde il relatore. I tre articoli del disegno di legge sono quindi approvati senza modificazioni.

Il comitato incaricato di sostenere in Assemblea la discussione del disegno di legge risulta così composto: Rapelli, presidente, Repossi, relatore, Fassina, Valsecchi, Venegoni, Santi, Emanuelli, Roberti e Belloni.